

REGOLAMENTO

PER LA TUTELA E L'USO DEL MARCHIO

“MAIS ROSTRATO ROSSO ROVETTA De.C.O.

DENOMINAZIONE COMUNALE D'ORIGINE”

ARTICOLO 1

1. È istituito un MARCHIO che contraddistingue i prodotti ottenuti dalla molatura o dalla successiva trasformazione del Mais Rostrato Rosso di Rovetta proveniente dall'areale di produzione storica indentificato con l'ambito geografico dei Comuni di Rovetta, Castione della Presolana, Cerete, Clusone, Fino del Monte, Onore e Songavazzo, in provincia di Bergamo.
2. La struttura del MARCHIO è rappresentata nell'Allegato A
3. Tutti i diritti relativi all'utilizzazione del MARCHIO sono di titolarità esclusiva del Comune di Rovetta (BG), della Commissione De.C.O. e dell'Associazione Rosso Mais – Rostrato di Rovetta.
4. Le norme volte a regolare il rilascio, l'utilizzo e la revoca di detto MARCHIO sono dettate dal presente REGOLAMENTO.
5. Il Comune di Rovetta potrà rilasciare a enti/associazioni una specifica delega per la gestione operativa del MARCHIO e del relativo REGOLAMENTO.

ARTICOLO 2

Il Comune di Rovetta (BG), la Commissione De.C.O. e l'Associazione Rosso Mais – Rostrato di Rovetta potranno concedere in uso il marchio a PRODUTTORI e/o UTILIZZATORI che rispondono a quanto riportato al precedente art. 1, comma 1.

ARTICOLO 3

Temporaneamente, e di volta in volta, potranno essere autorizzati enti, associazioni o gruppi che svolgono attività pubblica, nonché soggetti privati, ad utilizzare il MARCHIO, nei limiti del presente REGOLAMENTO e per una specifica ed individuata attività. L'autorizzazione è a termine e non è automaticamente prorogabile.

ARTICOLO 4

1. Ciascun soggetto che risponde alle caratteristiche individuate negli artt. 1 e 2, potrà richiedere il rilascio del MARCHIO per l'utilizzazione dello stesso secondo le norme del presente REGOLAMENTO. La richiesta dovrà essere presentata per iscritto al Comune di

Rovetta (BG), alla Commissione De.C.O. o all'Associazione Rosso Mais – Rostrato di Rovetta.

2. La richiesta dovrà contenere:
 - a. la denominazione e/o ragione sociale e/o nome e cognome del RICHIEDENTE indicando espressamente i dati anagrafici del legale rappresentante nel caso di persona giuridica;
 - b. la residenza o la sede operativa del RICHIEDENTE, il Comune, la Via, il numero civico, il Codice Fiscale e la Partita IVA;
 - c. lo specifico PRODOTTO per cui viene richiesta l'utilizzazione del MARCHIO, con tutte le indicazioni relative ai fornitori della farina, con i rispettivi recapiti, la descrizione dettagliata del procedimento di lavorazione e il suo impiego o utilizzo promozionale (copia delle etichette e/o dei materiali su cui verrebbe inserito il Marchio);
 - d. una copia del presente REGOLAMENTO firmato per accettazione.

ARTICOLO 5

1. Il MARCHIO potrà essere applicato o riportato segnatamente su:
 - a. manifesti pubblicitari rivolti allo specifico PRODOTTO che gode dell'utilizzo del MARCHIO;
 - b. confezioni e involucri tramite i quali vengono presentati e messi in commercio i prodotti legati alla filiera;
 - c. etichette applicate o stampate sull'imballo;
 - d. materiali e brochure con descrizioni e istruzioni sul/i PRODOTTO/I.
2. In ogni caso l'UTILIZZATORE dovrà apporre il marchio Mais Rostrato Rosso di Rovetta distintamente da quello della sua ditta e da tutti gli altri segni distintivi ed indicazioni che lo riguardano.
3. Il Comune di Rovetta (BG), la Commissione De.C.O. e l'Associazione Rosso Mais – Rostrato di Rovetta potranno, anche disgiuntamente, in ogni momento, senza vincoli di procedura, impartire al singolo UTILIZZATORE particolari prescrizioni cui l'UTILIZZATORE stesso sarà tenuto ad adempiere ai fini del futuro impiego del marchio. Tali prescrizioni saranno comunicate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta certificata.
6. L'immagine del MARCHIO deve comunque corrispondere a quanto rappresentato nell'Allegato A.

ARTICOLO 6

1. L'UTILIZZATORE non può cedere, neppure parzialmente, il diritto all'uso del MARCHIO, né concedere sub-licenze, né agire in giudizio a difesa del MARCHIO medesimo.
2. L'UTILIZZATORE, né direttamente, né indirettamente, può provvedere all'acquisto, né all'ottenimento di una autorizzazione o licenza, né al deposito, né alla registrazione di segni, parole, logo o altro, simile, assimilabile od uguale al MARCHIO. Tale impedimento non ha limite territoriale e si crea all'UTILIZZATORE sin da quando esso è

RICHIEDENTE, e permane sia nel caso in cui la sua domanda non sia stata accolta, sia che l'UTILIZZATORE abbia perso i diritti di utilizzo del marchio.

3. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta l'immediata revoca all'uso del marchio.

ARTICOLO 7

1. La riproduzione o l'utilizzazione del MARCHIO a scopi diversi da quelli previsti dal presente REGOLAMENTO, comporterà l'immediata revoca del diritto di utilizzo del MARCHIO.

ARTICOLO 8

1. Il mancato rispetto delle condizioni di utilizzo del MARCHIO viene contestato, per iscritto e argomentato, dal Comune di Rovetta, il quale ha trenta (30) giorni solari, dal ricevimento della contestazione scritta ed argomentata, per rispondere. Il Comune di Rovetta, a suo insindacabile giudizio, può assumere una delle seguenti sanzioni a carico dell'UTILIZZATORE:

- a. sanzione pecuniaria – l'UTILIZZATORE che non abbia adempiuto a tutti gli impegni assunti, o che abbia trascurato l'osservanza del presente REGOLAMENTO o del Disciplinare di Produzione, sarà soggetto ad una multa che, a seconda della gravità della violazione commessa, sarà di € 100,00.= (cento//00) nei casi più lievi e di € 5.000,00.= (cinquemila//00) nei casi più gravi.

- b. sospensione dall'uso del MARCHIO:

- all'UTILIZZATORE che abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli addetti al controllo;

- all'UTILIZZATORE a cui sia stata applicata la sanzione pecuniaria per due volte sarà inflitta, in caso di nuova inadempienza la sospensione fino ad un (1) anno dell'uso del MARCHIO.

Nel caso di sospensione oltre i sei (6) mesi, prima di riammettere a tutti gli effetti l'UTILIZZATORE, il COMUNE valuterà, a suo insindacabile giudizio, il ripristino dell'autorizzazione all'uso del MARCHIO.

- c. revoca del diritto di utilizzo del MARCHIO. Tale sanzione viene comminata in caso di grave violazione del presente regolamento.

2. Le sanzioni verranno comunicate dal Comune di Rovetta con raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta certificata.

3. Contro l'applicazione delle sanzioni l'UTILIZZATORE potrà proporre motivato reclamo allo stesso Comune di Rovetta entro quindici giorni dalla comunicazione. Il Comune di Rovetta, entro trenta giorni, deciderà sul reclamo. In assenza di provvedimenti la decisione si intende confermata in ogni sua parte. In ogni caso il reclamo non ha efficacia sospensiva.

ARTICOLO 9

1. L'UTILIZZATORE può rinunciare all'uso del marchio, inviando comunicazione di rinuncia con lettera raccomandata al Comune di Rovetta (BG), alla Commissione De.C.O. o all'Associazione Rosso Mais – Rostrato di Rovetta. A seguito di rinuncia cessa ogni diritto all'utilizzo del marchio.

ARTICOLO 10

1. In qualsiasi caso di cessazione del diritto di utilizzo del MARCHIO, l'UTILIZZATORE è tenuto a distruggere ogni materiale o documento riprodotto il MARCHIO.

ARTICOLO 11

1. Qualsiasi controversia circa l'interpretazione del regolamento sarà di competenza del Foro di Bergamo; in alternativa potrà essere affidata al giudizio arbitrale nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 12

1. Il Comune di Rovetta (BG) potrà approvare regolamenti aggiuntivi o modificativi al REGOLAMENTO stesso; dette integrazioni e/o modifiche diverranno parte integrante del REGOLAMENTO.
2. Le modifiche dovranno essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta certificata ai singoli UTILIZZATORI.
3. L'allegato A – IL MARCHIO fa parte integrante del presente REGOLAMENTO.

ALLEGATI:
A IL MARCHIO.